PEDEMONTANA SOCIALE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE PRESTAZIONI

INDICE

Art. 1 Principi generali ..... pag. 3

CAPO I - INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE

Art. 2 Oggetto ..... pag. 4

Art. 3 Finalità ..... pag. 4

Art. 4 Principi e criteri ..... pag. 4

Art. 5 Destinatari degli interventi ..... pag. 5

Art. 6 Organi ..... pag. 5

Art. 7 Tipologia degli interventi e indicazioni generali ..... pag. 6

Art. 8 Requisiti per l'accesso ai contributi su progetto ..... pag. 6

Art. 9 Modalità di erogazione del contributo ..... pag. 7

Art. 10 Procedimento per il riconoscimento e l'erogazione dei contributi su progetto ..... pag. 8

Art. 11 Contratto sociale per contributi su progetto ..... pag. 9

Art. 12 Deroghe e casi eccezionali ..... pag. 10

Art. 13 Contributi su bando ..... pag. 10

CAPO II - EMPORIO SOLIDALE

Art. 14 Oggetto e obiettivi ..... pag. 11

Art. 15 Accesso alle prestazioni e requisiti ..... pag. 11

Art. 16 Situazioni straordinarie e norma finale ..... pag. 12

CAPO III - INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E PER LA COMPARTECIPAZIONE DI UTENTI DISABILI AI COSTI DEI SERVIZI

TITOLO I - CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO DEGLI UTENTI ANZIANI IN STRUTTRE RESIDENZIALI

Art. 17 Oggetto ..... pag. 13

Articolo 18 - Requisiti personali dei soggetti richiedenti ..... pag. 14

Articolo 19 - Requisiti socio- sanitari di ammissione all'integrazione retta per struttura protetta anziani ..... pag. 14

Articolo 20 - Requisiti economico patrimoniali di ammissione
all'integrazione retta per struttura protetta anziani e calcolo del beneficio .....pag. 15
Articolo 21 – Definizione della capacità economica del richiedente,
quota per spese personali e competenza dei costi alberghieri ……. pag. 16
Articolo 22 – Determinazione del contributo di integrazione della retta …….pag. 16
Articolo 23 – Istruttoria delle domande di integrazione retta per struttura protetta anziani …...… pag. 18
Articolo 24 – Lista d'attesa ……. pag. 19
Articolo 25 – Rivalutazione situazione economica ……...……..…… pag. 20
Articolo 26 – Recuperi e rivalse …….....… pag. 20
Articolo 27 – Ambito di applicazione …….…… pag. 20
TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI CON DISABILITA' AL COSTO DEI SERVIZI
Articolo 28 – Interventi economici relativi al pagamento degli oneri a valenza sociale
per l'accoglienza di disabili in strutture residenziali e semiresidenziali
(esclusi i Centri Socio Occupazionali) …… pag. 21
Articolo 29 - Compartecipazione dei soggetti disabili
nell'erogazione dei servizi di pasto al domicilio e trasporto ……... pag. 23
Articolo 30 – Ambito di applicazione ……..……pag. 23
CAPO IV
Articolo 31 – Verifiche e controlli …….…….…… pag. 24
Articolo 32 – Entrata in vigore …… pag. 25
Articolo 33 – Abrogazioni ……..…….…… pag. 25

Art. 1 Principi generali

Il regolamento si ispira ai seguenti principi e finalità:

1. assicurare alle persone ed alle famiglie il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, all'interno di un sistema integrato volto a promuovere la solidarietà sociale, a valorizzare le iniziative delle persone e dei nuclei e a promuovere le forme di auto - aiuto e reciprocità, in un percorso di autonomia ed integrazione della persona nel proprio tessuto sociale;

2. evitare o limitare l'istituzionalizzazione di disabili, anziani o minori e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei in transitorie difficoltà economiche con particolare riferimento a nuclei familiari con minori;

3. promuovere il perseguimento dell'uniformità degli interventi mediante l'adozione del parametro dell'ISEE;

4. stimolare o recuperare l'autonomia delle persone e delle famiglie evitando la cronicizzazione del bisogno;

5. favorire l'inserimento scolastico ed extrascolastico, l'integrazione e lo sviluppo delle potenzialità individuali dei minori, con particolare riferimento ai minori certificati ai sensi della l. 104/1992;

6. le finalità di cui ai precedenti commi sono perseguite mediante l'attuazione di interventi di natura economica, mirati:

a) alla rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità individuali;

b) alla promozione di iniziative di prevenzione delle situazioni di disagio;

c) allo sviluppo di iniziative riferite a nuovi bisogni sociali;

d) al mantenimento e alla qualificazione dell'integrazione socio sanitaria;

e) allo sviluppo della partecipazione attiva;

f) alla realizzazione degli interventi da parte del privato sociale e delle associazioni dei cittadini;

g) all'attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi.

7. gli interventi economici si realizzano anche attraverso la valorizzazione del complesso dei servizi socio -assistenziali, sanitari ed educativi del territorio, in un'ottica di integrazione delle risorse.

CAPO I
INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE

Art. 2 Oggetto

1. Gli interventi economici in favore di persone bisognose sono volti ad offrire un sostegno utile al superamento dello stato di bisogno.

Art. 3 Finalità

1. Gli interventi economici in favore di persone bisognose perseguono le seguenti finalità:
a. contribuire ad assicurare alle persone ed alle famiglie il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, nell'ambito di un sistema integrato volto a favorire il percorso di autonomia e integrazione della persona nel proprio tessuto sociale;
b. contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità individuali;
c. prevenire situazioni di disagio ed evitare la cronicizzazione del bisogno.

Art. 4 Principi e criteri

1. Gli interventi vengono erogati nel limite massimo dei trasferimenti effettuati dall'Unione Pedemontana Parmense in favore dell'Azienda Pedemontana Sociale.
2. Il soggetto interessato concorre al conseguimento del contributo economico nel limite del trasferimento operato dal Comune di residenza su specifici centri di costo.
3. Gli interventi di contribuzione economica sono effettuati nel rispetto dei principi di equità e trasparenza, assumendo quale parametro fondamentale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE.
4. L'erogazione dei contributi e la loro utilizzazione sono monitorati e verificati dagli Uffici dell'Azienda Pedemontana Sociale.
5. Nella valutazione dello stato di bisogno verranno considerati l'individuo che richiede il contributo, il suo nucleo famigliare e il contesto sociale nel quale è inserito.
6. Con le modalità stabilite dall'art. 12, per casi e circostanze eccezionali, l'Azienda Pedemontana Sociale può erogare il contributo anche a destinatari privi dei requisiti o in relazione ad esigenze differenti da quelle considerate nel presente regolamento, nel rispetto delle finalità indicate all'art. 2.

Art. 5 Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi i cittadini in condizioni di disagio, residenti nel territorio dei Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo.

2. Si considerano condizioni di disagio:

a) mutamento della condizione di stabilità socio-economica personale o familiare (ad es. disoccupazione, decesso di un congiunto, ecc.);

b) spese impreviste e/o straordinarie assolutamente necessarie, che compromettono gravemente l'equilibrio socio-economico di persone o nuclei normalmente autonomi;

c) situazioni di fragilità sociale, determinate da fattori oggettivi e soggettivi, che richiedono la predisposizione di un progetto sociale finalizzato a promuoverne l'evoluzione positiva;

3. Gli interventi sono rivolti alle persone ed alle famiglie in possesso dei requisiti specifici declinati nei successivi articoli.

Art. 6 Organi

1. Gli organi preposti alla valutazione, riconoscimento ed erogazione del contributo economico sono: l'Assistente Sociale, il Direttore Generale, la Commissione Contributi.

2. La Commissione Contributi è costituita dal Direttore Generale o suo delegato e dai Responsabili delle Aree o loro delegati.

La Commissione, di norma, si riunisce una volta al mese, o quando risulta necessario, con calendarizzazione predisposta dal Direttore Generale ed ha il compito di valutare le proposte di contributo economico presentate dagli Assistenti Sociali.

Alla riunione potranno essere invitati gli Assistenti Sociali, con funzioni consultive e informative, qualora si ravvisi la necessità di approfondire determinati aspetti della proposta.

3. La Commissione delibera sulla erogazione del contributo, con la presenza di almeno tre componenti compreso necessariamente il Direttore Generale o suo delegato, a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Direttore Generale (o suo delegato).

4. La Commissione assume ogni determinazione in ordine al riconoscimento e all'erogazione del contributo e può richiedere all'Assistente Sociale ogni modifica ritenuta necessaria al progetto e al contratto sociale.
5. Deliberata l'erogazione del contributo, l'Assistente Sociale, nei casi in cui sia previsto, stipula con il destinatario un contratto sociale ai sensi dell'art. 11 laddove non già predisposto.

Art. 7 Tipologia degli interventi e indicazioni generali

1. Gli interventi economici possono essere costituiti da contributi su progetto o da contributi su bando.
2. La Giunta dell'Unione Pedemontana Parmense su proposta del CDA, con proprio provvedimento, delibera la soglia ISEE massima e la soglia del patrimonio mobiliare massima per l'accesso ai contributi, ove richieste quale requisito, e qui fissate per il 2024 e fino a successiva eventuale modifica in € 12.000 (soglia ISEE massima) e in € 3.000 (soglia patrimonio mobiliare).
3. La Commissione Contributi, al fine di disporre l'erogazione del contributo e di determinarne l'entità, dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
- adeguatezza rispetto alle necessità della persona o del nucleo familiare in stato di bisogno;
- proporzionalità in relazione al numero di persone e nuclei familiari che richiedono l'accesso al contributo;
- valutazione di condizioni specifiche che aggravano la posizione della persona o del nucleo familiare;
- coerenza con le disponibilità di budget su base mensile;
- valutazione di congruità della proposta motivata avanzata dall'Assistente Sociale, anche con riferimento ai criteri di proporzionalità e di disponibilità del budget;
- rispetto dei limiti ISEE e di patrimonio mobiliare.

Art. 8 Requisiti per l'accesso ai contributi su progetto

1. Possono accedere ai contributi le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
a) non possedere, oltre all'alloggio abitato dal nucleo familiare che sia adeguato alle esigenze del nucleo stesso, diritti reali (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso,

abitazione) su un alloggio o su unità immobiliari destinate ad uso residenziale, anche in quota parziale se pari o superiore al 50%;
b) essere in possesso di una certificazione ISEE inferiore al limite stabilito ai sensi dell'art. 7, comma 2 del presente regolamento;
c) dimostrare il possesso di un patrimonio mobiliare inferiore alla soglia massima stabilita ai sensi dell'art. 7 comma 2 del presente regolamento;
d) non avere rassegnato dimissioni volontarie negli ultimi due anni, salvo situazioni particolari valutabili da parte dell'Assistente Sociale.

Art. 9 Modalità di erogazione del contributo

1. I contributi economici possono essere erogati secondo differenti modalità, coerenti con le finalità e gli obiettivi stabiliti dagli artt. 2 e 3 del regolamento.
2. I contributi straordinari sono costituiti da erogazioni economiche rivolte a coloro che devono fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che incidono in maniera significativa e determinante sulla capacità di reddito.
La somma erogata a titolo di contributo straordinario non può superare, di norma, la quantificazione del fabbisogno straordinario reale del nucleo familiare, attestato mediante idonea documentazione.
3. I contributi urgenti (cd. "pronto cassa") consistono in benefici economici erogati per far fronte a bisogni indifferibili della persona e a situazioni di particolare emergenza. Potranno essere disposti su autorizzazione preliminare del Responsabile di Area su proposta dell'Assistente Sociale, e sottoposti a ratifica nella prima Commissione contributi utile.
L'erogazione del contributo è effettuata mediante prelievo dalla cassa economale o tramite bonifico su conto corrente del destinatario o del gestore di servizi indifferibili (es. utenze).
L'Assistente Sociale potrà richiedere, anche successivamente all'erogazione del contributo, la documentazione necessaria a comprovare i presupposti per l'accesso al contributo urgente.
4. I contributi su progetto consistono in contributi mensili da erogare a persone sole o a nuclei familiari che versino in condizioni di disagio, derivanti da mancanza totale o

inadeguatezza del reddito rispetto alla soddisfazione dei bisogni primari, e sono limitati al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche per il raggiungimento dell'autonomia da parte del soggetto o del nucleo familiare interessato.
5. L'erogazione dei contributi su progetto avrà, di norma, durata massima non superiore a quella prevista nel contratto sociale nell'arco dell'esercizio finanziario, rinnovabile solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora venga accertato che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate, o che il contratto sociale disciplinato dal successivo art. 11 non sia stato rispettato.

Art. 10 Procedimento per il riconoscimento e l'erogazione dei contributi su progetto

1. I destinatari degli interventi sono inseriti all'interno di un percorso di aiuto qualora l'Assistente Sociale responsabile del caso ne ravvisi la necessità.
2. L'Assistente Sociale svolge l'istruttoria, raccogliendo tutte le informazioni e gli elementi utili a determinare il bisogno, il possesso dei requisiti, il percorso concordato con il destinatario e gli obiettivi da raggiungere, oltre, quando possibile, ai tempi di realizzazione del progetto.
3. L'Assistente Sociale definisce un progetto di aiuto condiviso ed espressamente accettato dal destinatario dell'intervento.
4. L'Assistente Sociale presenta il progetto alla Commissione Contributi, formulando una proposta di erogazione del contributo.
La proposta è formulata mediante l'inserimento della stessa nel programma di gestione, nella sezione appositamente destinata ai contributi economici.
5. La Commissione Contributi, nella prima seduta utile e fatte salve eventuali necessità di approfondimenti o modifiche, approva/non approva il progetto e il contributo, determinandone la misura anche in relazione alle disponibilità economiche mensili dell'Azienda Pedemontana Sociale, in rapporto ai trasferimenti riferiti a ogni singolo Comune su specifico centro di costo.
6. Sono considerate prioritarie, ai fini dell'erogazione del contributo e qualora le disponibilità economiche non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, le seguenti esigenze:

a. pagamento delle utenze domestiche in favore di nuclei familiari con minori di anni 18 o persone non autosufficienti (con priorità assoluta ai distacchi di utenze avvenuti o imminenti);
b. pagamento del canone di locazione di alloggio in mercato privato, in favore di nuclei familiari con minori di anni 18 o persone non autosufficienti (con priorità assoluta alle situazioni in cui sussiste, o è imminente, un procedimento esecutivo di rilascio dell'immobile);
c. sostegno della domiciliarità in luogo di interventi istituzionalizzanti;
d. incentivazione all'attività lavorativa in favore di nuclei familiari con impegni di cura (a titolo esemplificativo e non esaustivo, pagamento del centro estivo, pagamento di spese per assistenti familiari, ecc.);
7. Verranno considerate non prioritarie le proposte di contributo laddove un componente del nucleo familiare abbia rifiutato volontariamente, senza valide motivazioni, un'attività lavorativa o non abbia sottoscritto o rinnovato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l'Impiego.
8. La Commissione, qualora il budget mensile disponibile per ogni singolo territorio comunale non sia sufficiente a soddisfare tutte le proposte di contributo, assegna i contributi dando la precedenza alle situazioni di priorità di cui al precedente comma 6. Nel caso in cui il budget non sia sufficiente nemmeno per soddisfare tutte le richieste identificate come prioritarie, la Commissione potrà, nell'erogazione del contributo, seguire l'ordine di priorità definito al precedente comma 6 oppure, in alternativa, ridurre il contributo per ciascuna delle situazioni previste nel comma 6, oppure, infine, identificare in ragione delle situazioni concrete alcune delle situazioni che esigono l'erogazione del contributo.

Art. 11 Contratto sociale per contributi su progetto

1. Il contratto sociale dovrà prevedere, di minima, i seguenti impegni riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare in età lavorativa:
- presentare Dichiarazione di Immediata Disponibilità presso il Centro per l'Impiego competente territorialmente, provvedendo ai successivi rinnovi;
- ricercare attivamente un'occupazione e/o non rifiutare la proposta di un'occupazione adeguata alle proprie capacità e/o condizioni di salute;

- autorizzare le verifiche da parte dello sportello sociale del presidio territoriale interessato presso il Centro per l'Impiego e/o i datori di lavoro privati.

2. In ragione delle condizioni personali, famigliari, sociali e lavorative del beneficiario, il contratto sociale potrà prevedere ulteriori e/o diversi impegni che il beneficiario stesso si impegna a rispettare.

Art. 12 Deroghe e casi eccezionali

1. La Commissione Contributi può, per documentate, eccezionali e straordinarie cause, disporre l'erogazione di un contributo economico per un periodo di tempo limitato a persone non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni economiche, ma che presentano e documentano situazioni di bisogni socio-assistenziali sanitari tali da richiedere l'intervento dell'Azienda Pedemontana Sociale.

Art. 13 Contributi su bando

1. L'Azienda Pedemontana Sociale, eventualmente anche in collaborazione e compartecipazione alla spesa con altri Enti, Amministrazioni pubbliche o soggetti privati, può pubblicare bandi destinati a specifiche categorie d'utenza al fine di erogare contributi economici volti a raggiungere le finalità determinate dal bando.

2. I bandi potranno essere emanati anche per singoli Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense.

3. Il bando determinerà di volta in volta i requisiti per l'accesso alle prestazioni e le modalità di erogazione delle stesse.

CAPO II
EMPORIO SOLIDALE

Art. 14 Oggetto e obiettivi

1. L'Emporio solidale S.U.D.E.S.T. è un progetto del Distretto Sud-Est volto a consentire l'accesso a beni e a derrate alimentari a coloro che ne abbiano titolo.
2. Gli obiettivi del progetto sono:

- Recuperare le eccedenze alimentari prodotte dai supermercati e dalle aziende del territorio, ridistribuendo i prodotti alle famiglie in difficoltà e trasformando le eccedenze in risorse;
- Proporre modalità innovative, originali e specifiche di sostegno materiale a persone del territorio in condizioni di svantaggio, emarginazione e rischio povertà;
- Creare un luogo in cui le persone e le famiglie che attraversano un momento di difficoltà economica possano acquistare prodotti a titolo gratuito;
- Trovare spazi e tempi di incontro tra le famiglie per la creazione di nuove e arricchenti relazioni interpersonali;
- Promuovere una cultura della solidarietà e dello scambio reciproco, attraverso la realizzazione di una rete sociale di persone e associazionismo;
- Promuovere la diffusione del progetto stesso, per sensibilizzare e coinvolgere la comunità territoriale e valorizzare la cultura della solidarietà e della lotta allo spreco.

3. La gestione del progetto è regolata dalle convenzioni stipulate di tempo in tempo fra l'Azienda Sociale Sud-Est, l'Azienda Pedemontana Sociale e l'Unione Montana Appennino Parma Est.

Art. 15 Accesso alle prestazioni e requisiti

1. Possono usufruire delle prestazioni di Emporio S.U.D.E.S.T. le persone e le famiglie che versano in uno stato di indigenza e in possesso dei seguenti requisiti:

- certificazione ISEE inferiore al limite stabilito dal precedente art. 7 comma 2;
- possesso di un patrimonio mobiliare inferiore alla soglia massima stabilita dal precedente art. 7 comma 2;
- altri eventuali requisiti stabiliti da specifico Regolamento distrettuale di tempo in tempo vigente.

2. La persona interessata alle prestazioni di Emporio S.U.D.E.S.T. deve rivolgersi allo Sportello Sociale del Comune di residenza, presentando i documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti. L'Assistente Sociale provvederà quindi ad elaborare l'istruttoria volta a determinare l'effettivo stato di bisogno del richiedente e del suo nucleo familiare.

3. L'accesso alle prestazioni di Emporio S.U.D.E.S.T. viene autorizzato dalla Commissione Contributi su proposta dell'Assistente Sociale che ha svolto l'istruttoria.

I termini dell'accesso sono stabiliti dall'atto che lo autorizza, in coerenza con le necessità comprovate dal richiedente e con le disponibilità di budget di Emporio S.U.D.E.S.T.

Art. 16 Situazioni straordinarie e norma finale

1. Nel caso in cui la persona richiedente e/o il suo nucleo familiare non posseggano i requisiti per l'accesso al servizio, ma possano comprovare una situazione straordinaria di bisogno che renda necessaria la fruizione delle prestazioni di Emporio S.U.D.E.S.T., l'Assistente Sociale, anche in via d'urgenza, può consentire l'accesso all'Emporio, definendone le modalità.

L'autorizzazione provvisoria e urgente rilasciata dall'Assistente Sociale viene ratificata dalla Commissione Contributi nella prima seduta utile, eventualmente con le modifiche ritenute necessarie e adeguate.

2. Per quanto qui non disciplinato, si richiamano la Convenzione ed il Regolamento distrettuale per la gestione del progetto Emporio S.U.D.E.S.T., di tempo in tempo vigenti come da accordi tra l'Azienda Sociale Sud-Est, l'Unione Montana Appennino Parma Est e l'Azienda Pedemontana Sociale.

CAPO III

INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E PER LA COMPARTECIPAZIONE DI UTENTI DISABILI AI COSTI DEI SERVIZI

TITOLO I

CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO DEGLI UTENTI ANZIANI IN STRUTTRE RESIDENZIALI

Art. 17 Oggetto

1. Gli anziani o gli adulti equiparabili ai sensi del successivo articolo 18 ospitati in strutture residenziali sono tenuti al pagamento con risorse proprie della retta mensile di ricovero.
2. L'Azienda Pedemontana Sociale eroga mensilmente un'integrazione, nella misura stabilita dal presente regolamento, a favore degli anziani in possesso dei requisiti di seguito previsti.
3. Con il Titolo I del presente Capo III si provvedono a disciplinare le modalità e i criteri per la determinazione di interventi di sostegno economico, a carico dell'Azienda Pedemontana Sociale, finalizzati all'erogazione di un contributo integrativo della retta applicata dagli Enti gestori di strutture residenziali per anziani, con lo scopo di assicurare l'idoneo intervento di assistenza e tutela a quegli utenti non in grado di sopperire al pagamento della stessa, che ne facciano richiesta e che rispondano ai criteri e requisiti esposti nei successivi articoli.
4. Al fine di determinare in concreto la misura dell'intervento economico da erogare eventualmente a ciascun richiedente, il Titolo I del Capo III provvede:
    a. alla definizione dei requisiti di accesso e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno economico ad integrazione della retta;
    b. alla determinazione dei criteri di partecipazione economica dell'Azienda;
    c. alla definizione della procedura istruttoria per la valutazione e l'eventuale concessione del beneficio.

Articolo 18 - Requisiti personali dei soggetti richiedenti

Possono richiedere l'ammissione al beneficio:

a. gli anziani in età pari o superiore a sessantacinque anni;
b. gli adulti affetti da patologie equiparabili a quelle geriatriche, in seguito a valutazione della commissione UVG distrettuale (Unità di Valutazione Geriatrica).

I quali:

a. siano residenti nei Comuni del territorio dell'Unione Pedemontana Parmense o abbiano avuto ultima residenza anagrafica ordinaria nei comuni predetti, prima dell'inserimento in struttura. Sono invece escluse le residenze acquisite all'interno delle strutture residenziali presenti sul territorio dell'Unione, cd. "residenze in convivenza", ai sensi dell'art. 6 comma 4 - L. 328/00;
b. abbiano fatto richiesta di ingresso o siano già inseriti, per il tramite delle procedure definite nei protocolli distrettuali dei servizi territoriali ed in modo definitivo, presso una struttura residenziale protetta per anziani del Distretto Sud Est, pubblica o privata, in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa vigente. Sono pertanto esclusi dall'intervento economico gli utenti in ricovero temporaneo di sollievo.

Articolo 19 - Requisiti socio- sanitari di ammissione all'integrazione retta per struttura protetta anziani

L'accesso al beneficio di integrazione della retta per struttura residenziale anziani è concedibile qualora sussistano tutti i seguenti requisiti socio- sanitari*:*

a. deve essere attestata, dalla preposta commissione UVG distrettuale, la condizione di "non autosufficienza", ovvero deve sussistere un valore scala BINA uguale o superiore a 240 punti (o valore equivalente in caso di successiva adozione di differente sistema di valutazione);
b. deve essere attestata, dalla Commissione UVG e/o dall'Assistente Sociale responsabile del caso, l'impossibilità di permanere al domicilio e/o di usufruire di servizi alternativi di sostegno alla domiciliarità;

c. l'utente e familiari non devono avere posto rifiuto ad un progetto assistenziale al domicilio giudicato come attuabile ed adeguato dalla preposta Commissione UVG distrettuale e dall'Assistente Sociale responsabile del caso.

La non ricorrenza anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo 19, determina l'inammissibilità della domanda, fatta eccezione per eventuali deroghe che potranno essere disposte su motivata relazione dell'Assistente Sociale responsabile del caso.

Articolo 20 - Requisiti economico patrimoniali di ammissione all'integrazione retta per struttura protetta anziani e calcolo del beneficio

a. Accesso su posto autorizzato

Per la concessione del beneficio in accesso su posto autorizzato, il richiedente, alla data di presentazione della domanda, dovrà:

- non avere un ISEE (inteso come ISEE Socio Sanitario Residenze ai sensi del DPCM 159/2013) superiore alla soglia determinata di tempo in tempo dall'Organo competente e stabilita in € 18.000 alla data di vigenza del presente Regolamento;
- non avere un patrimonio mobiliare superiore alla soglia determinata di tempo in tempo dall'Organo competente e stabilita in € 4.000 alla data di vigenza del presente Regolamento;
- non avere un patrimonio immobiliare, attestato mediante ISEE, superiore alla soglia determinata di tempo in tempo dall'Organo competente e stabilita in € 70.000 alla data di vigenza del presente Regolamento.

La non ricorrenza anche di uno solo dei criteri di cui al presente comma a), determina l'inammissibilità della domanda, fatta eccezione per eventuali deroghe che potranno essere disposte su motivata relazione dell'Assistente Sociale responsabile del caso.

b. Accesso su posto accreditato contrattualizzato

Per la concessione del beneficio in accesso su posto accreditato contrattualizzato, il richiedente dovrà:

- non avere un ISEE (inteso come ISEE Socio Sanitario Residenze ai sensi del DPCM 159/2013) superiore alla soglia determinata di tempo in tempo dall'Organo competente e stabilita in € 18.000 alla data di vigenza del presente Regolamento.

Articolo 21 – Definizione della capacità economica del richiedente, quota per spese personali e competenza dei costi alberghieri.

1. Gli anziani (o adulti assimilabili ai sensi dell'art. 18) ospitati in una struttura protetta residenziale, pubblica o privata, in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa vigente, hanno l'obbligo di contribuire al pagamento della retta in ragione del proprio reddito e del proprio patrimonio, ai sensi del successivo comma 2;
2. Nello specifico, la persona ricoverata, dovrà contribuire al pagamento della retta di ricovero attraverso l'intero introito delle proprie pensioni e di eventuali altri redditi, salvo trattenere per sé una quota mensile per le spese personali per come disciplinato al successivo art. 22;
3. Rimangono in ogni caso a carico dell'utente i cosiddetti "costi alberghieri" relativi all'inserimento residenziale.

Articolo 22 – Determinazione del contributo di integrazione della retta

La quota di integrazione della retta, verificato il requisito di accesso di cui al precedente articolo 20, viene determinata attraverso lo strumento dell'ISEE lineare all'interno di quattro scaglioni:

a) ISEE uguali o inferiori a € 4.666,66
I=CS - quota costi alberghieri - (ISEE*1,48005 + € 146,70)

b) ISEE compresi tra € 4.666,67 e € 9.333,33
I=CS - quota costi alberghieri - (ISEE*0,99813 + € 2.451,71)

c) ISEE compresi tra € 9.333,34 e € 18.000,00
I=CS - quota costi alberghieri - (ISEE* 1,005405+ € 2.383,65)

d) ISEE maggiori o uguali a € 18.000,01

I=CS - quota costi alberghieri - (ISEE*0,838905 + € 5.380,64)

Dove:

ISEE: Isee Socio Sanitario Residenze dell'Anziano

CS: Costo annuale della struttura

I: Integrazione retta

Quota costi alberghieri: valore a carico dell'utente definito annualmente dall'Organo Competente e stabilita in € 17/die alla data di vigenza del presente Regolamento.

Se le formule di cui sopra dovessero restituire un valore negativo o pari a zero, il richiedente non avrà diritto ad alcun beneficio.

Il CDA dell'Azienda ha facoltà di aggiornare le formule tenendo conto delle modifiche alla normativa fiscale e a quella relativa all'ISEE, con particolare riguardo alle variabili che concorrono a definire la formula di cui sopra (come illustrato nell'allegato 1 al presente regolamento):

aliquote IRPEF nazionali,
aliquote IRPEF regionali
aliquote IRPEF comunali,
disciplina delle detrazioni IRPEF
sistema di calcolo dell'ISEE.

L'Organo competente ha inoltre facoltà di aggiornare:

- la quota destinata a rimanere all'ospite per le spese personali, variabile su cui è costruita la formula (alla data di vigenza del presente Regolamento e sino a diversa deliberazione dell'organo preposto, è pari ad € 70/mese);
- il calcolo del valore relativo ai cosiddetti "costi alberghieri", il quale rimane in ogni caso a carico dell'utente.

Articolo 23 – Istruttoria delle domande di integrazione retta per struttura protetta anziani

1. La richiesta di integrazione viene presentata presso lo sportello sociale territoriale, all'Assistente Sociale referente del caso e su apposito modulo in uso agli sportelli sociali allegato, dall'interessato o, qualora questi non fosse in grado di farlo, da parenti entro il IV grado o da persona giuridicamente titolata (tutore, amministratore di sostegno).

2. La richiesta di integrazione si intende perfezionata solo se corredata da tutta la documentazione necessaria, indicata nell'apposito modulo e viene presentata, di norma, contestualmente alla richiesta di ingresso in struttura.

3. In casi eccezionali, laddove si renda necessario provvedere ad inserimento in struttura protetta con urgenza e improrogabilità e, contestualmente, si configuri la necessità di un concorso economico da parte dell'Azienda, l'istanza utile all'erogazione del beneficio di integrazione potrà essere presentata "ex post", ma, comunque, entro e non oltre 10 giorni lavorativi. Tale urgenza dovrà essere attestata dall'Assistente Sociale territorialmente competente e validata dal Responsabile di Area.

4. Per le situazioni in cui si verifichi, dopo l'ingresso in struttura, una variazione della situazione economico patrimoniale del richiedente, tale da determinare il diritto all'integrazione, la richiesta potrà essere presentata, in tal caso, anche in un momento successivo.

5. Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (perfezionata ai sensi del precedente comma 2), salvo motivata necessità di integrazioni aggiuntive alla documentazione presentata, lo sportello sociale, acquisita la relazione dell'Assistente Sociale referente del caso e la relazione dell'UVG distrettuale, procede:

a. All'applicazione delle formule di calcolo di cui al precedente articolo 22, per la determinazione del diritto al beneficio e dell'eventuale quota di integrazione spettante;
b. A trasmettere la documentazione al responsabile del procedimento per l'iter di approvazione.

La motivata necessità di integrazioni aggiuntive comporta la sospensione dei tempi di istruttoria, ai sensi della normativa vigente, sino ad acquisizione di quanto necessario.

6. In caso di esito positivo dell'istanza la liquidazione del contributo decorre dalla data di presentazione della domanda di integrazione retta allo Sportello Sociale, fatto salvo, il caso di inserimento d'urgenza di cui al comma 3 del presente articolo, laddove l'integrazione decorrerà dal giorno di ingresso in struttura.
Gli emolumenti di cui al presente comma, qualora percepiti, dovranno essere versati a titolo di contribuzione per la retta della struttura protetta; il richiedente sarà tenuto a dare riscontro dell'avvenuto riconoscimento allo Sportello Sociale.

8. Non è prevista erogazione di denaro in modo diretto, né al richiedente né ad eventuali parenti, fatti salvi casi di deroga motivata e per rimborsi di somme anticipate, a seguito di opportuna valutazione da parte del responsabile del procedimento.

Articolo 24 – Lista d'attesa

1. Annualmente l'Azienda dispone, nell'ambito della formulazione del bilancio, uno stanziamento finalizzato ai contributi di integrazione della retta di struttura residenziale di cui al presente Capo III Titolo I.

2. Nel caso di potenziale esaurimento del predetto stanziamento, le richieste accolte la cui copertura economica non possa essere garantita dal bilancio vigente, vengono poste in "Lista d'Attesa" in base ai seguenti criteri prioritari:

- valore più basso dell'ISEE socio- sanitario residenze del richiedente;
- a parità di valore ISEE, criterio cronologico: data di presentazione della domanda.

3. Qualora sia attestata e motivata, per il tramite di relazione dell'Assistente Sociale responsabile del caso, l'urgenza e la non differibilità del ricovero o il ricovero sia in corso, in assenza di capienza per raggiunti limiti di bilancio, l'istanza viene comunque posta in Lista d'Attesa secondo i criteri sopra indicati; in tal caso, tuttavia, l'Azienda provvederà ad inviare opportuna comunicazione alla struttura ospitante, con impegno alla liquidazione del dovuto nel primo bilancio di esercizio successivo.

Articolo 25 – Rivalutazione situazione economica

Con riferimento agli anziani già ospitati in struttura e beneficiari di integrazione della retta, l'Azienda procederà alla rivalutazione della situazione economica, ai fini della proroga o della sospensione del beneficio, con cadenza annuale.

Articolo 26 – Recuperi e rivalse

1. Qualora il beneficiario, a seguito della concessione del beneficio, divenga titolare di redditi ulteriori e non previsti al momento della presentazione dell'istanza, l'Azienda provvederà ad esercitare diritto di rivalsa e conseguente recupero di quanto non dovuto e/o a sospendere l'integrazione, temporaneamente, fino a compensazione della somme anticipate, o in modo definitivo laddove non più necessaria.
2. Il richiedente e/o i sottoscrittori dell'istanza provvederanno a sottoscrivere, nell'ambito della domanda di integrazione della retta, formale impegno a dare comunicazione all'Azienda circa il percepimento di redditi/emolumenti ulteriori, impegnandosi altresì nella restituzione di quanto eventualmente anticipato e non dovuto. Il mancato rispetto di tale impegno comporterà la sospensione della prestazione economica.

Articolo 27 – Ambito di applicazione

Quanto disposto al presente titolo I del Capo III trova applicazione, oltre che per le nuove istanze, anche per i contributi già percepiti dai cittadini beneficiari alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i quali verranno pertanto assimilati ai criteri qui indicati.

TITOLO II

COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI CON DISABILITA' AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 28 – Interventi economici relativi al pagamento degli oneri a valenza sociale per l'accoglienza di disabili in strutture residenziali e semiresidenziali (esclusi i Centri Socio Occupazionali)

1. Le rette relative all'inserimento ed alla permanenza in strutture residenziali e semi-residenziali per persone con disabilità, risultano, ai sensi della normativa vigente, suddivise tra competenze sanitarie, il cui costo viene sostenuto dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, e competenze cosiddette "a valenza sociale", il cui onere ricade sull'ente locale territoriale e sull'utenza in quota parte.

2. La determinazione della percentuale a valenza sociale fa riferimento al vigente protocollo tra Comuni del Distretto Sud Est ed Azienda Usl per l'erogazione delle prestazioni sociali a rilievo sanitario e con spesa a rilievo sanitario e sociale, nonché alle successive determinazioni del Comitato di Distretto, conseguenti alla normativa in materia di accreditamento dei servizi socio- sanitari.

3. Oneri a carico dell'Azienda

Nell'ambito del costo di servizio delle strutture oggetto del presente articolo, risultano pertanto di competenza dell'Azienda i soli oneri a valenza sociale, la restante parte delle quote retta rimane di competenza sanitaria, anche per il tramite del FRNA (Fondo regionale per la non autosufficienza), secondo la suddivisione attualmente vigente e sotto descritta:

a. Centro socio riabilitativo residenziale (e assimilabili): quota sanitaria/FRNA 80% - quota sociale 20%;
b. Centro socio riabilitativo diurno (e assimilabili): quota sanitaria/FRNA 80% - quota sociale 20%
c. Gruppo appartamento residenziale disabili: quota sanitaria/FRNA 50% - quota sociale 50%

Le percentuali sopra elencate potranno essere oggetto di modifica da parte dell'organismo competente in materia, ovvero dal Comitato di Distretto.

Gli oneri citati vengono sostenuti a favore dei disabili assistiti:

- in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente (certificazione legge 104/92 art. 3 comma 3);
- regolarmente inseriti nelle predette strutture nel rispetto delle procedure aziendali e distrettuali vigenti;
- residenti nei Comuni dell'Unione Pedemontana Parmense, con esclusione delle residenze acquisite all'interno della struttura residenziale.

4. Compartecipazione a carico dell'utenza (rivalsa)

All'utente disabile assistito è richiesta una compartecipazione alla spesa (rivalsa), limitatamente alle spese cosiddette "alberghiere" (pasti, trasporti, pernottamenti), nelle misure stabilite di tempo in tempo dall'Organo competente. In nessun caso la compartecipazione richiesta all'utenza potrà essere superiore alla quota cosiddetta a valenza sociale a carico dell'Azienda.

a) Tale compartecipazione è determinata, per le strutture residenziali in una quota a ristoro delle spese alberghiere, pari alla cifra stabilita di tempo in tempo dall'Organo Competente e ad oggi definita in € 17,00/die;

b) Tale compartecipazione è determinata, per le strutture semi- residenziali:

- in una quota a rimborso dei pasti effettivamente fruiti, nella misura economica stabilita di tempo in tempo dall'Organo competente e ad oggi definita in € 7,50/pasto;
- in una quota pari alla tariffa determinata dal regolamento taxi sociale, per i trasporti ove non sussista la compartecipazione del FRNA;
- nessuna compartecipazione sarà invece richiesta per i trasporti per i quali risulti riconosciuta la contribuzione FRNA.

Articolo 29 - Compartecipazione dei soggetti disabili nell'erogazione dei servizi di pasto al domicilio e trasporto.

1. Nell'ambito dei servizi di trasporto con taxi sociale e di erogazione pasto al domicilio, non è prevista alcuna compartecipazione dell'utenza disabile per tutti gli interventi approvati dalla Commissione UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) e di conseguenza finanziati dal FRNA con atto autorizzativo dell'Ufficio di Piano (UdP). Il percorso relativo alla contribuzione con FRNA fa riferimento alle normative regionali (dgr 1230/08 – dgr 1206/07) ed alle procedure vigenti in ambito distrettuale.

2. Nei casi in cui non sussista la compartecipazione al costo da parte del FRNA per gli interventi di trasporto con taxi sociale e di erogazione pasto al domicilio, a causa della mancanza dei requisiti o della mancata approvazione da parte degli organismi competenti (UVM, UdP), si prevede la contribuzione degli utenti e/o loro famiglie con le medesime modalità e misure economiche previste e stabilite dall'Organo competente per il servizio anziani. In tal caso, per il calcolo della tariffa, farà fede l'ISEE del soggetto disabile per come previsto dalla normativa vigente (DPCM 159/2013).

3. L'Azienda provvede, per entrambe le tipologie di servizio, a sostenere il costo diretto ed accessorio non coperto dal FRNA e/o dalla compartecipazione dell'utenza.

Articolo 30 – Ambito di applicazione

Quanto disposto al presente titolo II del Capo III trova applicazione, oltre che per i nuovi utenti beneficiari dei servizi di cui agli artt. 28 e 29, anche per chi già fruisce degli stessi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le cui modalità di compartecipazione verranno pertanto assimilate ai criteri qui indicati.

CAPO IV

Articolo 31 – Verifiche e controlli

L'Azienda Pedemontana Sociale si riserva la facoltà di compiere ulteriori accertamenti rispetto ai redditi e ai patrimoni e, in caso di dichiarazioni false, di sospendere l'intervento e oltre al rimborso delle somme già eventualmente erogate/attribuite, di procedere legalmente, avvalendosi dell'ausilio della Guardia di Finanza, degli Ispettori dell'Ufficio delle Entrate, della Polizia Municipale.

Articolo 32 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2024.

Articolo 33 – Abrogazioni

Il presente Regolamento, a far tempo dall'entrata in vigore, sostituisce ed abroga i precedenti Regolamenti in materia, ovvero:

- il "Regolamento degli interventi economici in favore di persone bisognose" approvato con delibere di consiglio comunale n. 5 del 29/01/2013 (Collecchio), n. 9 del 14/02/2013 (Felino), n. 8 del 28/01/2013 (Montechiarugolo), n. 5 del 29/01/2013 (Sala Baganza) e n. 9 del 07/02/2013 (Traversetolo);
- il "Regolamento per l'integrazione delle rette di ricovero anziani in strutture residenziali e per la compartecipazione di utenti disabili ai costi dei servizi" approvato con delibera di consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense n. 15 del 24/04/2018.